

## **20. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.)**

E' un visto di tipo "D", della durata fino a 365 gg, valido per ingressi multipli.

Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera r) del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 40, comma 20 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La durata massima del visto è di un anno, ferme restando le limitazioni dell'attività lavorativa disposte dall'art. 40, comma 20 del D.P.R. n. 394/1999, così come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non siano precisati nell'accordo bilaterale, i mezzi di sostentamento minimi necessari per il visto sono quelli indicati dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.3.2000, artt. 2 e 4 (metà dell'importo annuo dell'assegno sociale e del contributo previsto per l'iscrizione al sistema sanitario nazionale – o per la stipula di una polizza assicurativa – per la durata del soggiorno richiesto).